



**STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.)
per conto del Comune di Marcon**

**Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia – Mestre
pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
C.F. 80008840276**

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI MARCON NONCHÈ RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MUNICIPIO. FINANZIAMENTO PNRR NEXT GENERATION EU M.5 C.2 INV.2.1. CUP B39J21001240004. CIG 9977730B43

PREMESSE

La Città metropolitana di Venezia agisce in qualità di Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Marcon, giusta convenzione sottoscritta in data 30/05/2018, prot. n. 41034, prorogata con decreto del sindaco metropolitano n. 13 del 11/04/2023.

Con determina a contrarre n. 429 del 25/07/2023 il dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Marcon ha disposto di procedere all’affidamento dell’appalto dei lavori di Realizzazione della nuova sede municipale del Comune di Marcon nonché riqualificazione di Piazza Municipio”, finanziati dall’Unione Europea PNRR NEXT GENERATION EU M.5 C.2 INV.2.1.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023 – Codice dei Contratti Pubblici (*in seguito “Codice”*), con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 108 del Codice e con l’applicazione dell’inversione procedimentale di cui all’art. 107, comma 3, del predetto Codice.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica della Città metropolitana di Venezia accessibile all’indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/>

La durata del procedimento è prevista pari 9 mesi dalla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 1, lettera a), dell’allegato I.3 del D.lgs. 36/2023.

Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Marcon (VE).

CIG: 9977730B43

CUP: B39J21001240004

CUI: L82002050274202100001

CPV: 45213150-9 Lavori di costruzione di complessi di uffici

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del Codice, è il dott. Rino Cenedese e-mail operepubbliche@comune.marcon.ve.it

Il Responsabile del Procedimento di selezione ai sensi dell’articolo 15, comma 9, del Codice è il dott.

Stefano Pozzer, dirigente della Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia e-mail stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it

Trattandosi di procedura di affidamento riguardante investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR, ai sensi di quanto stabilito all'art. 225, comma 8 del D.lgs. 36/2023, costituiscono cornice di riferimento nell'espletamento della presente procedura le disposizioni di cui al D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni in L. 29 luglio 2021 n. 108, il D.L. 13 del 2023 nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

Si richiama altresì quanto contenuto nella circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del 12 luglio, recante *“Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1 luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative”*.

Come precisato nella determina a contrarre n. 429 del 25.07.2023 del comune di Marcon l'aggiudicazione dei lavori, intesa come stipula del contratto, dovrà intervenire entro il 30.09.2023.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1.LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La procedura di gara viene gestita attraverso la piattaforma telematica della Città metropolitana di Venezia, attiva all'indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/>

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla pagina https://cittametropolitana.ve.it/bandi/bandi_sua.html nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore

economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Per partecipare alla procedura, ogni operatore economico concorrente deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, spese, di firma digitale di cui all'art. 1, lettera s) del D.Lgs 82/2005 e di dispositivo con accesso a internet e browser web in grado di gestire la firma digitale e l'accesso via internet alla piattaforma.

I documenti devono essere presentati, concordemente a quanto richiesto nel presente disciplinare, come segue:

1. documento informatico firmato digitalmente con certificato di firma in corso di validità;
2. copia informatica di documento analogico (ove viene richiesta copia si intende scansione).

Si precisa che ogni documento, una volta firmato digitalmente, assumerà l'ulteriore estensione "*p7m*", in conformità alle regole dell'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DIGIT-PA ex CNIPA) in materia di firma digitale, ad eccezione della firma digitale nel formato Adobe[®] PDF (in tal caso l'estensione rimane "*pdf*" pur avendo firmato digitalmente il file). E' necessario pertanto verificare, prima di inviare la propria offerta, la corretta estensione del file firmato digitalmente. Il sistema permette comunque nella maggior parte dei casi di verificare la corretta apposizione della firma digitale, avvisando in caso di caricamento di un file non firmato laddove è invece richiesto un file firmato. Resta fermo l'onere da parte dell'operatore economico di verificare la corretta apposizione della firma digitale dove richiesta.

I documenti per i quali è richiesta la sottoscrizione a mezzo di firma digitale dovranno essere firmati singolarmente dai soggetti autorizzati. Non è consentito, a pena di esclusione, firmare digitalmente un file compresso contenente più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).

Non è necessario apporre la firma autografa e poi scansionare il documento da firmare digitalmente, né allegare la scansione di un documento di identità: il certificato di firma digitale valido sostituisce tutti i suddetti adempimenti.

La Città metropolitana di Venezia non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno derivante agli operatori economici concorrenti dall'utilizzo, dal malfunzionamento, dal ritardato o mancato utilizzo e/o dall'interruzione o sospensione dell'utilizzo della piattaforma, ivi inclusi perdita di opportunità commerciali, mancati guadagni, perdita di dati, danno all'immagine, richieste di risarcimento e/o pretese di terzi causati da:

1. eventi di "*forza maggiore*" intendendosi, in maniera esemplificativa, un evento tra i seguenti: interruzione della corrente elettrica o delle linee telefoniche o di collegamento alla rete o per guasti ai sistemi informatici, alle apparecchiature di telecomunicazione e/o agli impianti tecnologici che consentono

l'utilizzo della piattaforma, per fatto di terzi, scioperi, atti vandalici e terroristici, incendi ed altri disastri naturali;

2. errata utilizzazione degli strumenti da parte dell'operatore economico.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla piattaforma.

L'accesso alla piattaforma è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico, previa registrazione e rilascio delle credenziali d'accesso.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla piattaforma nonché il relativo utilizzo devono essere effettuate nella sezione *Contatti Service Desk Pro-Q* oppure tramite e-mail da inviare a helpdesk@pro-q.it o telefono +39 06 97857005. Il servizio è attivo nei giorni feriali con orari 09:00-13:00 / 14:00-18:00.

Dopo la registrazione è possibile accedere alla sezione "*Info & Helpdesk*" dove è disponibile anche un manuale d'uso.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Determina n. 429 del 25/07/2023 del Comune di Marcon;
4. Progetto e Capitolato informativo, scaricabili al seguente link:
https://cittametropolitana.ve.it/BandiSUA/2023/Marcon_lavori_municipio
5. Modello *Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative*;
6. Modello *Dichiarazioni di cui alla normativa PNRR*;
7. Modello DGUE;
8. modello *Dichiarazione ai fini dell'eventuale accesso all'offerta tecnica*;
9. modello *Scheda offerta tecnica per i criteri di valutazione tabellare*;
10. Modello *Dettaglio costi della manodopera*;
11. Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Marcon;
12. Protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 dalla Prefettura di Venezia, Regione del Veneto, UPI Veneto e da ANCI.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente nella piattaforma telematica di negoziazione della SUA Città metropolitana di Venezia raggiungibile all'indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/> a partire dallo stesso giorno della data di invio del bando alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente attraverso la piattaforma telematica <https://cmvenezia.pro-q.it/> dopo aver effettuato l'accesso al sistema. Nel pannello della gara denominata con l'oggetto di cui al presente disciplinare è visualizzabile la sezione “**Comunicazioni di gara**” da cui si può inserire “Nuova comunicazione di gara”. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le richieste di chiarimenti devono pervenire entro e non oltre **il termine delle ore 12.00 del giorno 25/08/2023**. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla piattaforma telematica <https://cmvenezia.pro-q.it/> nella sezione “**Lista chiarimenti**”.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici e non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Si precisa che verranno considerati validi unicamente i chiarimenti ricevuti tramite il canale presente sulla piattaforma telematica <https://cmvenezia.pro-q.it/>. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la SUA non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi. Le risposte saranno fornite attraverso il medesimo canale.

2.3. COMUNICAZIONI

Nel rispetto delle modalità previste dal D.lgs. 36/2023, I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione nella piattaforma telematica e nel DGUE, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 DESCRIZIONE:

Il progetto complessivo ha ad oggetto l'esecuzione dei lavori necessari alla riqualificazione urbana dell'area del centro del Comune di Marcon a sud di via Alta, un tempo adibita a sede municipale, casa del segretario

scolastico e scuola elementare G. Marconi, grazie alla realizzazione di una nuova sede comunale con servizi alla persona, una nuova piazza, un auditorium/teatro e un parcheggio.

L'Amministrazione appaltante intende realizzare i lavori in due fasi:

- **Fase 1**, ossia i lavori immediatamente eseguibili che ricomprendono l'edificio destinato a nuova sede delle funzioni amministrative e dei servizi per la popolazione, la sistemazione degli spazi esterni, quali la nuova piazza, le isole verdi, i parcheggi e la relativa viabilità;

- **Fase 2, opzionale**, ossia lavori da realizzare solo a seguito del reperimento dei fondi necessari a concludere l'intervento, che ricomprendono il volume della sala polifunzionale-auditorium/teatro, che caratterizza ancor più lo spazio urbano come nuovo centro cittadino. Per accentuare il carattere di nodo nevralgico della rinnovata socialità cittadina, il nuovo complesso si completa con un volume, tipologicamente identificabile come una "piastra", deputato alla convivialità in forza della destinazione d'uso attribuita di spazio bar-ristorante. Tali lavorazioni sono descritte nella documentazione a base di gara. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 120 del Codice di esercitare mediante proprio atto di volontà, l'opzione di modificare l'appalto e di incaricare l'aggiudicatario di realizzare o meno i lavori di cui alla Fase 2, una volta reperiti i necessari mezzi di finanziamento. Nel caso di mancato esercizio della facoltà suddetta, l'Appaltatore non potrà far valere qualsivoglia pretesa indennitaria nei confronti del Comune. Si rinvia alla determina n. 429 del 25/07/2023 del Comune di Marcon.

L'esecuzione dei lavori avverrà nei termini e condizioni stabiliti negli elaborati progettuali posti a base di gara, nei limiti degli importi e della durata fissati dagli stessi, dell'offerta tecnica e del ribasso offerto in sede di gara, nonché dalla normativa di riferimento.

Per l'esatta descrizione delle lavorazioni oggetto dell'intervento si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto e agli elaborati progettuali. Il progetto è stato validato in data 29/06/2023.

3.2 INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, l'appalto è costituito da un unico lotto in quanto il progetto che ha partecipato al bando "*Rigenerazione Urbana*", finanziato con fondi PNRR, non prevedeva la suddivisione in lotti

3.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

L'intervento è in parte finanziato dall'Unione europea con risorse PNRR NextGenerationEU, MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1.-"*Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale*". Si rinvia alla determina n. 429 del 25/07/2023 del Comune di Marcon.

3.4 AMMONTARE TOTALE STIMATO

L'importo complessivo dell'appalto, comprensivo dell'affidamento opzionale, è pari a euro 18.795.986,53 al netto dell'Iva e/o altre imposte e contributi di legge, di cui:

- euro 12.137.928,27 per lavori a corpo soggetti a ribasso;
- euro 511.057,38 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- euro 6.147.000,88 per costo della manodopera non soggetto a ribasso determinato dal Comune di Marcon, ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14 del Codice.

Nello specifico:

- gli importi relativi ai lavori da realizzare nella **Fase I** sono i seguenti:
 - euro 9.177.765,46 per lavori a corpo soggetti a ribasso;
 - euro 321.013,11 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
 - euro 4.530.861,11 per costo della manodopera non soggetto a ribasso.
- gli importi relativi ai lavori da realizzare nella **Fase II (opzionale)** sono i seguenti:
 - euro 2.960.162,81 per lavori a corpo soggetti a ribasso;
 - euro 190.044,27 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
 - euro 1.616.139,77 per costo della manodopera non soggetto a ribasso.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è quello dei lavoratori delle imprese edili ed affini e cooperative, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

3.5 TIPO DI APPALTO

L'appalto riguarda l'esecuzione di lavori ed è dato a corpo.

3.6 LUOGO DI ESECUZIONE

Comune di Marcon.

3.7 DURATA, TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nella Fase I dell'appalto è fissato in giorni 540 (cinquecentoquaranta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il tempo per ultimare tutti i lavori compresi nella eventuale Fase II (opzionale) dell'appalto è stimato in complessivi giorni 240 (duecentoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'appaltatore si impegna a rispettare le seguenti milestones previste dai decreti con cui l'intervento è stato finanziato:

- termine intermedio del 30 settembre 2024 entro il quale dovrà essere realizzata e pagata almeno una percentuale pari al 30% delle opere del presente appalto, pena la revoca totale del contributo assegnato; tale verifica avverrà sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente;
- terminare i lavori entro il 31 marzo 2026

È inoltre previsto:

- ai sensi del comma 4 dell'art. 50 del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.7.2021, n. 108, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel C.S.A., il riconoscimento, a seguito dell'approvazione da parte della S.A. del certificato di collaudo, di un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale;
- che il certificato di ultimazione dei lavori, elaborato dal direttore dei lavori, potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, e che, in questo caso, non si applicherà il premio di accelerazione;

Si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto e, in particolare, al Capo 3 - *Termini per l'esecuzione*.

3.8 REVISIONE PREZZI:

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, in caso di variazioni del costo dell'opera in aumento diminuzione superiore al 5% dell'importo complessivo, si procederà alla revisione dei prezzi in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici relativi al costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

3.9 QUALIFICAZIONE DEI LAVORI:

L'intervento si compone di lavorazioni riconducibili alle categorie e classifiche indicate nella seguente tabella, con l'indicazione dei relativi importi e limiti al subappalto:

Tabella lavori FASE 1

Categoria dei lavori D.P.R. 207/2010	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo dei lavori in euro (compresi gli oneri per la sicurezza)	Classifica	Prevalente/scorporabile/SIOS/subappaltabile	% sul totale
OG1	si	4.621.149,91	V	prevalente e subappaltabile nella misura massima del 49,9% dell'importo della categoria	32,94%
OG11	si	3.541.869,68	IV-bis	Scorporabile, SIOS e subappaltabile nella misura del 100% della categoria	25,25%
OS18-B	si	2.035.117,25	IV	Scorporabile, SIOS e subappaltabile nella misura del 100% della categoria	14,51%
OG3	si	1.766.194,76	III-bis	Scorporabile e subappaltabile nella misura del 100% della categoria	12,59%
OS18-A	si	1.050.218,91	III	Scorporabile, SIOS e subappaltabile nella misura del 100% della categoria	7,49%
OS6	no	611.689,36	II	Scorporabile e subappaltabile nella misura del 100% della categoria	4,36%
OG10	si	217.526,13	I	Scorporabile e subappaltabile nella misura del 100% della categoria	1,55%
OG6	si	185.873,68	I	Scorporabile e subappaltabile nella misura del 100% della categoria	1,32%
TOTALE		14.029.639,68			100%

Si precisa che la categoria scorporabile/subappaltabile OG11, di importo pari a 3.541.869,68, Classifica IV-bis, è composta da:

- OS30 - euro 1.813.292,70 (51,20% del totale di OG11)
- OS28 - euro 1.296.319,11 (36,60% del totale di OG11)
- OS3 - euro 432.257,87 (12,20% del totale di OG11)

Tabella lavori FASE 2 (opzionale)

Categoria dei lavori D.P.R. 207/2010	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo dei lavori in euro (compresi gli oneri per la sicurezza)	Classifica	Prevalente/ scorporabile/SIOS/ subappaltabile	% sul totale
OG1	si	3.141.064,87	IV-bis	prevalente e subappaltabile nella misura massima del 49,9% dell'importo della categoria	65,90%
OS30	si	1.056.274,64	III	Scorporabile, SIOS e subappaltabile nella misura del 100% della categoria	22,16%
OS28	si	356.830,34	II	Scorporabile e subappaltabile nella misura del 100% della categoria	7,49%
OS32	si	212.177,19	I	Scorporabile, SIOS e subappaltabile nella misura del 100% della categoria	4,45%
TOTALE		4.766.347,04			100%

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 97 del Codice.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il

ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Trattandosi di procedura afferente gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviata dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:

- sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente

contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77/2021 convertito nella Legge 108/2021.

6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La SUA verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

Ai sensi dell'articolo 30 dell'Allegato II.12 il concorrente può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Pertanto, si richiede quanto segue:

- a) **possesso di regolare attestazione di qualificazione per l'esecuzione dei lavori**, in corso di validità, inerente le categorie delle lavorazioni e le classifiche adeguate ai lavori da assumere indicati nella *Tabella lavori FASE 1* del paragrafo 3.9 del presente disciplinare, rilasciata da società di attestazione SOA regolarmente autorizzata, in conformità all'allegato II.12 richiamato dall'art. 100 del Codice e, in particolare:
- **per la categoria prevalente OG1**: possesso di regolare attestazione SOA in corso di validità in classifica V o superiore;
 - **per le categorie scorporabili, a qualificazione obbligatoria e SIOS OG11, OS18-B, OS18-A**: possesso di regolare attestazione SOA in corso di validità almeno nelle classiche indicate nella tabella; si precisa che tali lavorazioni, essendo a qualificazione obbligatoria, non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente. Pertanto, qualora l'operatore economico, singolo o associato, non sia qualificato nelle categorie OG11, OS18-B, OS18-A, dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni delle suddette categorie a soggetti in possesso di idonei requisiti

(*subappalto "qualificatorio"*). In tal caso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice, i requisiti relativi alla/e categoria/e scorporabile/i non posseduti dall'impresa, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

- **per le categorie scorporabili, a qualificazione obbligatoria e OG3, OG10 e OG6:** possesso di regolare attestazione SOA in corso di validità almeno nelle classiche indicate nella tabella; si precisa che tali lavorazioni, essendo a qualificazione obbligatoria, non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente. Pertanto, qualora l'operatore economico, singolo o associato, non sia qualificato nelle categorie OG3, OG10 e OG6, dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni delle suddette categorie a soggetti in possesso di idonei requisiti (*subappalto "qualificatorio"*). In tal caso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice, i requisiti relativi alla/e categoria/e scorporabile/i non posseduti dall'impresa, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente;
- **per la categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria OS6:** possesso di regolare attestazione SOA in corso di validità almeno nella classica indicata nella tabella; si precisa che tali lavorazioni, essendo a qualificazione non obbligatoria, possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, con aumento del relativo importo della scorporabile non posseduta

Rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 226, comma 5, del D.lgs. 36/2023.

Si precisa che sono considerate inammissibili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria, come prevede l'art. 70, comma 4, lett. e), del Codice.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI GENERALI E SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lettere e), f) ed g) del Codice devono possedere i requisiti di ordine generale, i requisiti di idoneità professionale e il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA.

I requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 5 ed i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1, devono essere posseduti da ciascun soggetto componente il raggruppamento, consorzio, e da ciascuna impresa aderente al contratto di rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 13 del Codice.

Il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.2, fermo il principio secondo cui la suddivisione delle quote di esecuzione tra le imprese facenti parte del raggruppamento deve essere effettuata entro il limite dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Il raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 11 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 2 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 4, dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al paragrafo ____, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo

complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI GENERALI E SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 5, i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 e il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.2.

I requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 5 ed i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1, devono essere posseduti dal consorzio e da ciascun'impresa consorziata indicata come esecutrice delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.2 deve essere soddisfatto dal consorzio medesimo.

Ai fini della validità, si precisa che l'attestazione SOA del consorzio stabile deve avere una data di "scadenza intermedia" in corso di validità. Pertanto, i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro la data di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta, l'adeguamento del proprio attestato.

Il concorrente dovrà, in tal caso, allegare alla documentazione di gara, l'adeguata prova documentale della richiesta.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 104, comma 1, del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6.2. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 5 e 6.1 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 6.2 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. Si rinvia alle tabelle del paragrafo 3.9 con il dettaglio della quota percentuale massima subappaltabile distinta per ciascuna categoria di lavoro.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Ove l'operatore economico intenda utilizzare la facoltà di subappaltare parte dei lavori, deve farne dichiarazione necessariamente già in sede di gara utilizzando l'apposita sezione del DGUE parte II, punto D), debitamente sottoscritta e nella domanda di partecipazione.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE ULTERIORI, AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.L. 77/2021 (obblighi previsti per appalti finanziati con PNRR)

• Per tutti i partecipanti:

- aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- impegno, in caso di aggiudicazione, ad assicurare all'occupazione giovanile e femminile una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività

ad esso connesse o strumentali (art. 47, comma 4 del D.L. n. 77/2021); si rinvia alla determina n. 429 del 25/07/2023 del Comune di Marcon presente tra i documenti di gara.

- **solo per i concorrenti che occupano più di 50 dipendenti:** presentare, a pena di esclusione dalla gara, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006, redatto con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale di parità.

In considerazione al fatto che la legge 5 novembre 2021, n. 162, ha ridotto la soglia dimensionale delle imprese tenute alla redazione del rapporto, passando dalle imprese con più di 100 dipendenti a quelle con più di 50 dipendenti, le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 51 e 100 devono produrre al momento della presentazione dell'offerta copia dell'ultimo rapporto redatto con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47, comma 2 del D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021).

Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, l'obbligo di cui sopra come prescritto dall'art. 47, comma 2 del D.L. 77/2021 è a carico separatamente del consorzio e del/dei consorziato/i indicato/i per l'esecuzione, nonché, qualora il consorzio designato per l'esecuzione sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, anche delle consorziate per le quali concorre (art. 48, comma 7 del Codice, modificato dal D.L. 76/2020 come convertito dalla L. n. 120/2020).

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, già costituiti ovvero non ancora costituiti, il predetto obbligo di cui all'art. 47, comma 2 del D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021, è a carico di ogni concorrente riunito che occupi oltre 50 dipendenti.

- **solo per i concorrenti che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e fino a 50 dipendenti:** rendere una dichiarazione, reperibile nell'allegato **Dichiarazioni di cui alla normativa PNRR** presente tra i documenti di gara, nella quale si obbligano a consegnare entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto, una **relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. In caso di inadempimento, verranno applicate le penali previste dallo schema di contratto. La violazione dell'obbligo di produzione della relazione determina inoltre l'impossibilità di partecipare per dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e da PNC (art. 47, comma 3 del D.L. 77/2021);
- **solo per i concorrenti che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti:** rendere una dichiarazione, reperibile nell'allegato **Dichiarazioni di cui alla normativa PNRR** presente tra i documenti di gara, nella quale si obbligano a presentare entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto **la certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 12/03/1999 n. 68** e una **relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima Legge** previsti a carico delle imprese che illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. In caso di inadempimento, verranno applicate le penali previste dallo schema di contratto (art. 47, comma 3-bis del D.L. 77/2021);
- **rispetto della normativa di cui al PNRR**, dettata per le procedure di gara afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al

Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come da dichiarazioni contenute nell'allegato ***Dichiarazioni di cui alla normativa PNRR***.

10.GARANZIA PROVVISORIA FIDEIUSSORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% *del valore complessivo dell'appalto (Fase I)* e precisamente di importo pari a euro 280.592,79. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici presso il conto intestato a Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191, 30173 Venezia - Mestre, C.F. 80008840276, codice IBAN: IT69T0200802017000101755752 c/c: 000101755752 ABI: 02008 CAB: 02017 CIN: T SWIFT: UNCRITM1VF2, indicando l'oggetto dell'appalto e il relativo CIG.

In tal caso, il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto d'appalto e del soggetto garantito (Stazione Unica Appaltante – Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191, 30173 Venezia-Mestre, C.F. 80008840276);

- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16.09.2022 n. 193;
- d) avere validità giorni almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione *fino ad un massimo del 20%* in caso di possesso di una o più certificazioni/marchi indicate all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è facoltativo e potrà essere eseguito dai concorrenti contattando il Settore V Lavori Pubblici del Comune di Marcon tramite invio di apposita e-mail all’indirizzo operepubbliche@comune.marcon.ve.it Tale richiesta dovrà riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo, recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti che avranno fatto richiesta in tempo utile e sulla base della disponibilità dell’Ufficio.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a euro 200,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell’ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L’operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell’offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica della Città metropolitana di Venezia attiva all’indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/>. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L’offerta con la relativa documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

L’operatore economico, una volta registrato alla piattaforma telematica PRO-Q, accede all’interfaccia “Pannello Gara Fornitore” della presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Partecipazione

gara”, che consente di predisporre le buste telematiche afferenti la Documentazione amministrativa, l’Offerta tecnica e l’Offerta Economica.

Al termine della procedura appena descritta, l’operatore economico può passare allo step successivo “*Conferma e invio*”, completando così la presentazione effettiva dell’offerta.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 06/09/2023 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.

Per l’individuazione di data e ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 0.

Ogni operatore economico per la presentazione dell’offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20MB per singolo file.

Si precisa che ogni documento, una volta firmato digitalmente, assumerà l’ulteriore estensione “*p7m*”, in conformità alle regole dell’Agenzia per l’Italia Digitale (ex DIGIT-PA ex CNIPA) in materia di firma digitale, ad eccezione della firma digitale nel formato Adobe® PDF (in tal caso l’estensione rimane “*pdf*” pur avendo firmato digitalmente il file). E’ necessario pertanto verificare, prima di inviare la propria offerta, la corretta estensione del file firmato digitalmente. Il sistema permette comunque nella maggior parte dei casi di verificare la corretta apposizione della firma digitale, avvisando in caso di caricamento di un file non firmato laddove è invece richiesto un file firmato. Resta fermo l’onere da parte dell’operatore economico di verificare la corretta apposizione della firma digitale dove richiesta.

I documenti per i quali è richiesta la sottoscrizione a mezzo di firma digitale devono essere firmati singolarmente dai soggetti autorizzati. Non è consentito, a pena di esclusione, firmare digitalmente un file compresso contenente più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).

Non è necessario apporre la firma autografa e poi scansionare il documento da firmare digitalmente, né allegare la scansione di un documento di identità: il certificato di firma digitale valido sostituisce tutti i suddetti adempimenti.

L’“**OFFERTA**” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica**
- C – **Offerta economica**

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni richieste dal presente disciplinare sono redatte sui modelli preferibilmente predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente disciplinare.

Trattandosi di procedura afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), avviata dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 7 giorni (sette) affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Al di fuori delle ipotesi sopra citate, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

L'Amministrazione aggiudicatrice, al di fuori dei casi di cui sopra e nel rispetto del principio di *par condicio* tra tutti gli operatori economici concorrenti, può richiedere, se necessario, chiarimenti in merito ai documenti e alle dichiarazioni presentate in sede di offerta.

Il soccorso istruttorio verrà attivato esclusivamente attraverso la piattaforma telematica <https://cmvenezia.pro-q.it/> mediante apposita comunicazione di gara nella sezione “**Comunicazioni di gara – Richiesta chiarimenti durante la valutazione di gara**”.

15.CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma <https://cmvenezia.pro-q.it/> per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- 2) DGUE;
- 3) (eventuale) procura;
- 4) garanzia provvisoria e la documentazione a comprova dell'eventuale riduzione;
- 5) PASSOE;
- 6) (eventuale) documentazione in caso di avvalimento;
- 7) (eventuale) documentazione per i soggetti associati;
- 8) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- 9) Dichiarazioni di cui alla normativa PNRR;
- 10) **(solo per i concorrenti che occupano più di 50 dipendenti):** copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006, redatto con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale di parità. In considerazione al fatto che la legge 5 novembre 2021, n. 162, ha ridotto la soglia dimensionale delle imprese tenute alla redazione del rapporto, passando dalle imprese con più di 100 dipendenti a quelle con più di 50 dipendenti, le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 51 e 100 devono produrre al momento della presentazione dell'offerta copia dell'ultimo rapporto redatto con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. (art. 47, comma 2, del D.L. 77/2021);
- 11) eventuale ulteriore documentazione a corredo.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative sono redatte secondo il relativo modello presente tra i documenti di gara e sono soggette all'imposta di bollo.

Il concorrente acquista la marca da bollo da euro 16,00 ed inserisce il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allega, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete e GEIE o consorzi ordinari, costituiti o da costituirsi, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.

La domanda e le relative dichiarazioni **sono sottoscritte** ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

In caso di raggruppamenti di imprese, l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento.

L'assenza della marca da bollo verrà tempestivamente comunicata all'Agenzia delle Entrate.

15.1.1 DICHIARAZIONI DI CUI ALLA NORMATIVA PNRR

Il concorrente rende le dichiarazioni previste dalla normativa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) utilizzando l'apposito allegato predisposto dalla stazione appaltante (**Modello "Dichiarazioni di cui alla normativa PNRR"**) che prevede le seguenti sezioni:

- PARTE I - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
- PARTE II - DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
- PARTE III - DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

Si precisa che le dichiarazioni appena elencate devono essere rese:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di ricorso all'avvalimento anche dall'impresa ausiliaria.

15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE il cui modello è messo a disposizione nella piattaforma tra la documentazione di gara e lo firma digitalmente.

Nella compilazione del DGUE, gli operatori economici concorrenti dovranno attenersi alle istruzioni contenute nella Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 30 giugno 2023, "*Comunicato relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016*" il

quale precisa che i riferimenti normativi al D.Lgs. 50/2016 devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti di cui al D.Lgs. 36/2023.

Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere presentato:

- nel caso di partecipazione con le forme previste dall'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) ed h) del d.lgs. 36/2023 (RTI costituiti o costituendi, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese di rete, GEIE) deve essere presentato un DGUE distinto da ciascuno degli operatori economici facenti parte del RTI, consorzio, rete o GEIE,
- nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c) del d.lgs. 36/2023, deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici;
- nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. d) del d.lgs. 36/2023, deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici indicate nonché dalle consorziate che prestano i requisiti.

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera o\) del decreto legislativo succitato](#) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE dell'ausiliaria;
- 2) il PASSOE dell'ausiliaria,
- 3) la dichiarazione di avvalimento (presente fac-simile tra i documenti di gara);
- 4) il contratto di avvalimento.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle lavorazioni ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle lavorazioni ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le lavorazioni ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle lavorazioni ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle lavorazioni ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle lavorazioni ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le lavorazioni ovvero delle quote di esecuzione dell'appalto, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA

Il concorrente inserisce nel *Pannello Richieste tecniche* della piattaforma l'offerta tecnica contenente quanto segue,

- **l'Offerta di Gestione Informativa BIM (oGI)** completa e dettagliata, in conformità con i principi stabiliti dalla normativa e dalle linee guida nazionali. Tale oGI, basata sulle richieste del Capitolato Informativo (CI) fornito dal committente, che costituirà una parte integrante del contratto d'appalto, agendo come proposta ufficiale di Piano di Gestione Informativa (pGI). Si evidenzia che l'oGI potrà essere soggetta a eventuali richieste di modifica da parte del committente prima della firma del contratto, in linea con quanto previsto dal Codice degli Appalti, al fine di consentire al committente di ottimizzare le specifiche dell'opera e garantire una maggiore coerenza con le proprie esigenze e obiettivi.
- **le relazioni** comprensive degli allegati indicate nella tabella di cui al paragrafo 18.1 relative ai criteri qualitativi dell'offerta tecnica redatte secondo le indicazioni e con i limiti dimensionali contenuti nella predetta tabella; si precisa che non saranno computati nel numero delle facciate indicate le copertine e gli eventuali sommari e che il testo eccedente non verrà preso in esame dalla Commissione;
- **il modello Dichiarazione ai fini dell'eventuale accesso all'offerta tecnica;**
- **il modello Scheda offerta tecnica per i criteri tabellari.**

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Nella documentazione che compone l'offerta tecnica non devono essere riportati elementi economici, oggetto di offerta economica pena l'esclusione.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA - OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà depositare a sistema (*upload*) i seguenti documenti:

- 1) **l'Offerta economica** generata automaticamente dal sistema dopo l'inserimento da parte dell'operatore economico dei seguenti elementi:
 - a) il ribasso percentuale offerto, espresso in cifre (con un massimo di due cifre decimali), rispetto all'importo posto a base di gara e soggetto a ribasso pari ad euro 9.177.765,46 (al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, dei costi della manodopera predeterminati dalla stazione appaltante e dell'iva);
 - b) gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro da sostenere per l'esecuzione del contratto;
 - c) il proprio costo della manodopera da sostenere per l'esecuzione del contratto.
- 2) il modello **Dettaglio costi della manodopera** debitamente compilato.

N.B. In caso di indicazione di un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante pari a euro 4.530.861,11, l'operatore economico, ai sensi del comma 14 dell'articolo 41 del Codice, lo giustifica dimostrando una più efficiente organizzazione aziendale attraverso l'esposizione di dati e informazioni dettagliate da esplicitare nel suddetto modello *Dettaglio costi della manodopera*.

Si precisa che:

- i documenti sopra indicati dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore e, nel caso di concorrenti associati, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione;
- non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime, condizionate, alternative;
- il ribasso percentuale offerto dal concorrente verrà applicato anche ai lavori opzionali.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica ed economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	85 PUNTI
OFFERTA ECONOMICA	15 PUNTI
TOTALE	100 PUNTI

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica

CRITERIO	DESCRIZIONE e TIPO	SUB PESO	PESO	CARATTERISTICHE ELABORATO
A	GESTIONE DEL CANTIERE (discrezionale - D)		Max 30 punti	
A.1	Proposta migliorativa riguardante la sicurezza e l'organizzazione del cantiere con particolare riferimento:	Max 15 punti		Il concorrente dovrà presentare una relazione massimo 3 facciate A4 verticale scritte in carattere preferibilmente

	alla gestione delle interferenze del cantiere e delle possibili interferenze con la viabilità esterna; alla mitigazione dell'impatto sulle aree esterne, con particolare riguardo agli insediamenti ed alle attività limitrofe.			Arial di dimensione 11 e 2 elaborati grafici A3
A.2	Individuazione della struttura di Project Management che l'operatore economico intende impiegare per la gestione ed ottimizzazione del cantiere in tutte le varie fasi, con riferimento all'organigramma funzionale, nominale ed alla gestione metodologica del processo.	Max 15 punti		Il concorrente dovrà presentare una relazione massimo 3 facciate A4 verticale scritte in carattere preferibilmente Arial di dimensione 11
B	ASPETTI TECNOLOGICI E REALIZZATIVI (discrezionale – D)	Max 30 punti		
B.1	Proposta migliorativa circa soluzioni costruttive e tecnologiche in grado di garantire la migliore integrazione degli interventi strutturali, edili ed impiantistici (senza alterazione dell'iter autorizzativo).	Max 9 punti		Il concorrente dovrà presentare una relazione contenente le proposte di cui ai punti: B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6 e B.7. Detta relazione dovrà essere composta da un massimo di 12 facciate A4 verticale scritte in carattere preferibilmente Arial di dimensione 11, comprendenti anche immagini, diagrammi e tabelle all'interno delle pagine (dal conteggio sono esclusi gli indici e le copertine), più un massimo di 12 schede tecniche
B.2	Proposta di soluzioni migliorative riguardanti le impermeabilizzazioni del costruendo organismo edilizio.	Max 4 punti		
B.3	Proposta di soluzioni migliorative riguardanti misure finalizzate alla riduzione della trasmissione e propagazione dei rumori prodotti dalle attività dei fruitori e comfort acustico interno degli ambienti.	Max 3 punti		
B.4	Proposta riguardante il miglioramento dell'impatto acustico delle macchine per la climatizzazione ed il trattamento dell'aria, mediante proposte migliorative per la riduzione del livello di rumore.	Max 4 punti		
B.5	Proposta riguardante il miglioramento del sistema di schermatura solare del lucernario del nucleo	Max 3 punti		

	centrale della Sede Municipale.			
B.6	Proposta di miglioramento termico e acustico dei serramenti esterni e della facciata continua.	Max 4 punti		
B.7	Proposta riguardante il miglioramento del rendimento dell'impianto fotovoltaico.	Max 3 punti		
C	QUALITA' E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELL'INTERVENTO (tabellare – T)	Max 4 punti		
C.1	Sistema di gestione ambientale: possesso di Certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 in corso di validità; o, in alternativa: avvenuta registrazione EMAS secondo il regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).	Max 4 punti		Il concorrente dovrà compilare il modello <i>scheda offerta tecnica per i criteri tabellari</i>
D	GESTIONE DELL'OPERA Uso di metodi e strumenti elettronici specifici per l'adozione del BIM (Building Information Modelling) previsti dall'art. 7-bis del decreto 560/2017, come modificato dal DM Mims 312/2021, e s.m.i. (discrezionale – D)	Max 13 punti		
D.1	Proposte metodologiche per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione informativa, nel rispetto dei principi di massima collaborazione e coordinamento tra i membri del gruppo di progetto e con il Committente.	Max 4 punti		Il concorrente dovrà presentare una relazione contenente la descrizione dei punti D.1, D.2, D.3 e D.4. Detta relazione dovrà essere composta da un massimo di 8 facciate A4 verticale scritte in carattere preferibilmente Arial di dimensione 11, comprendenti anche immagini, diagrammi e tabelle all'interno delle pagine (dal conteggio sono esclusi gli indici e le copertine)
D.2	Proposte che consentano al Committente di disporre di dati e informazioni utili per l'esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi nel tempo.	Max 4 punti		
D.3	Proposte di impiego di metodi e strumenti digitali	Max 3 punti		

	che consentano al Committente di gestire l'opera fino al momento della sua dismissione e smaltimento.			
D.4	Proposta di metodi e strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientale ed energetica.	Max 2 punti		
E	ULTERIORI CRITERI PREMIALI – art. 47, Comma 5, D.L. n. 77/2021 (tabellare – T)	Max 8 punti		
E.1	Certificazione responsabilità sociale ed etica: possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente.	Max 3 punti		
E.2	Verbali di discriminazione di genere: assenza di verbali di discriminazione di genere.	Max 2 punti		
E.3	Welfare aziendale:	Max 3 punti		
	a) Adozione di misure idonee a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.	Max 1 punto		
	b) adozione di una formazione professionale dedicata ai giovani dipendenti con attivazione di percorsi formativi specifici per l'inserimento nel contesto aziendale delle nuove figure professionali e per l'aggiornamento costante delle risorse presenti	Max 1 punto		
	c) adozione di una formazione professionale dedicata ai giovani dipendenti con l'attivazione di corsi finalizzati a promuovere la cyber security, l'acquisizione di digital skills e l'utilizzo consapevole e responsabile delle piattaforme digitali.	Max 1 punto		

Il concorrente dovrà compilare il modello *scheda offerta tecnica per i criteri tabellari*

Criterion A

Sub- Criterio A.1: La Commissione Giudicatrice valorizzerà le proposte che rappresentino soluzioni tecniche, organizzative e gestionali finalizzate ad un miglioramento delle condizioni di sicurezza del cantiere e che rappresentino l'organizzazione del cantiere prevedendo modalità di movimentazione dei mezzi e di approvvigionamento e stoccaggio dei materiali tali da ridurre le possibili interferenze all'interno del cantiere stesso, nonché con la viabilità, le attività e gli insediamenti limitrofi, unitamente

all'individuazione dei mezzi utilizzati, ad una efficiente gestione del cantiere in termini di risparmio energetico e minimizzazione dell'impatto ambientale ed acustico dello stesso.

In particolare, tale sub-criterio verrà valutato per soluzioni migliorative in termini di: controllo, gestione e mitigazioni delle polveri, delle vibrazioni e del rumore; di risparmio energetico; di minimizzazione dell'impatto ambientale; di riduzione delle interferenze; di organizzazione aziendale in termini di gestione della sicurezza dei cantieri; nonché per proposte contenenti elementi di sostenibilità sociale consistenti in misure aggiuntive e migliorative per la sicurezza e la salute dei lavoratori oggettivamente valutabili e verificabili.

Sub- Criterio A.2: Il concorrente dovrà indicare le singole competenze ed esperienze curriculari, nonché evidenziare, in particolare, le eventuali esperienze maturate in cantieri di analoga complessità, entità ed ambito, dell'individuata struttura di Project Management.

La Commissione Giudicatrice valorizzerà il concorrente che più dimostrerà di aver individuato una struttura di Project Management composta da professionisti/ personale in ambito aziendale che abbiano maturato esperienze significative nella gestione ed ottimizzazione del cantiere in tutte le varie fasi, in cantieri di analoga complessità, criticità ed ambito.

In particolare, verrà valutata l'esemplificazione della struttura di Project Management gestita su cantieri complessi e rappresentativi.

Criterio B

Sub- Criterio B.1: La Commissione Giudicatrice valorizzerà le proposte che meglio favoriscono l'ottimizzazione delle strutture rispetto alle esigenze architettoniche e impiantistiche.

In particolare, tale sub- criterio verrà valutato sulla base della riduzione delle interferenze, delle soluzioni tecnologiche in grado di facilitare l'avanzamento delle attività, in particolare per la parte strutturale, della maggiore garanzia di durabilità e manutenzione delle strutture, nonché della possibilità di snellire l'ingombro a favore del distributivo architettonico, del disegno di facciate e dei passaggi impiantistici.

Sub- Criterio B.2: la Commissione Giudicatrice valorizzerà le proposte di miglioramento dell'impermeabilizzazione della copertura della Sede Municipale con particolare riguardo al manto di finitura ed alle caratteristiche dello stesso in termini di assenza di continuità e di durabilità, caratteristiche, quindi, che possano escludere richieste di frequenti interventi di manutenzione e di rischi di infiltrazioni, con particolare riguardo alle parti interessate da forometrie per passaggi impiantistici, corpi sporgenti, ecc.

Sub- Criterio B.3: la Commissione Giudicatrice valorizzerà le proposte di miglioramento dei requisiti passivi dell'intero edificio con particolare riguardo a: isolamento dai rumori tra differenti locali (R_w); isolamento dai rumori esterni ($D_{2m,n,Tw}$); isolamento dai rumori di calpestio ($L_{n,w}$); isolamento dai rumori di impianti (L_{Amax} e L_{Aeq}); miglioramento del grado di comfort acustico mirato a garantire un grado idoneo di intellegibilità del parlato all'interno dei locali e una riduzione del tempo riverbero T_{20} , in particolare, per il locale sala consiliare, sala giunta e sala cerimonie.

In particolare, tale sub- criterio verrà valutato sulla base dell'entità della miglioria attesa per ciascuno dei parametri suindicati, da dimostrare attraverso verifica analitica delle proposte di miglioria presentate.

Sub- Criterio B.4: la Commissione Giudicatrice valorizzerà le proposte di miglioramento dell'isolamento alla trasmissione di rumore e vibrazioni con supporti elastici comprensivo di fondazioni inerziali per ottenere $f/f_0 > 1,414$, nonché di contenimento delle emissioni acustiche dell'impianto aeraulico ed in particolare, dei requisiti delle bocchette di mandata/ripresa, dei silenziatori e delle

caratteristiche costruttive dei canali aerulici, atte a garantire il livello di rumorosità prodotto dall'impianto in funzionamento continuo all'interno degli ambienti con limite $LeqA \leq 28$ dBA.

Si precisa che, per la scelta di un corretto supporto antivibrante, si deve garantire che la frequenza naturale f del sistema non coincida con la frequenza d'ingresso f_0 data dall'apparato perché si entrerebbe nel campo della risonanza con una notevole riduzione dell'efficacia dello smorzatore.

Sub- Criterio B.5: la Commissione Giudicatrice valorizzerà le proposte di schermatura solare, con elementi frangisole- brise soleil esterni, più efficaci.

Sub- Criterio B.6: la Commissione Giudicatrice valorizzerà le proposte di miglioramento sotto il profilo termico, nonché sotto il profilo acustico, dei serramenti esterni e della facciata continua rispetto alle caratteristiche termo-acustiche progettuali.

In particolare, tale sub-criterio verrà valutato sulla base dell'incremento delle caratteristiche di trasmittanza, di fattore solare e di isolamento acustico dei moduli di serramenti esterni e di facciata continua rispetto a quelle previste nel progetto esecutivo posto a base di gara.

Sub- Criterio B.7: la Commissione Giudicatrice valorizzerà le proposte che presentino un sistema di controllo della funzionalità dei singoli pannelli/stringhe FV che possa garantire l'ottimizzazione e il monitoraggio della resa e lo spegnimento automatico al fine di aumentare la produzione di energia, migliorare la sicurezza e ridurre i costi operativi dell'impianto.

In particolare, tale sub- criterio verrà valutato sulla base del miglior sistema presentato per raggiungere le finalità di cui sopra.

Criterio C

Sub – Criterio C.1: la Commissione Giudicatrice attribuirà il punteggio massimo previsto per tale sub-criterio agli operatori economici in possesso della Certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001, in corso di validità, o in possesso dell'avvenuta registrazione EMAS secondo il regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Nel caso il concorrente non sia in possesso né della precitata Certificazione EN ISO 14001, né della predetta registrazione EMAS, al medesimo concorrente la Commissione Giudicatrice attribuirà 0 (zero) punti.

Criterio D

Sub – Criterio D.1: la Commissione Giudicatrice valorizzerà le proposte metodologiche che meglio integrano gli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione informativa, nel rispetto dei principi di massima collaborazione e coordinamento tra i membri del gruppo di progetto e con il Committente, considerando i seguenti punti:

- Coerenza e allineamento: le proposte dovranno dimostrare una comprensione approfondita dei principi di gestione del progetto e della modellazione informativa nel contesto del BIM. Le proposte dovrebbero mostrare come i due aspetti possono essere integrati in modo coerente e allineato, garantendo la massima armonizzazione tra i membri del gruppo di progetto e con il Committente;

- Piena conformità alle competenze della norma UNI 11337: sarà valutato positivamente l'inserimento e l'utilizzo delle competenze professionali specifiche richieste dalla norma, tra cui il BIM Manager, il BIM Coordinator, il BIM Modeler, il BIM Specialist, utili ad illustrare un'efficace gestione delle informazioni durante l'intero ciclo di vita dell'opera. Ciò può includere esempi di successo di gestione di altri progetti che dimostrino l'esperienza e la capacità dell'affidatario nell'applicare le competenze BIM nella pratica,

esempi nell'utilizzo delle sette dimensioni del BIM, e che garantiscano un approccio efficace e professionale alla gestione dei progetti;

- Collaborazione e comunicazione: si valuta come le proposte promuovono la collaborazione e la comunicazione efficace tra i membri del gruppo di progetto e con il Committente. Ciò può includere l'utilizzo di piattaforme di collaborazione online, la definizione di incontri e workshop regolari, l'implementazione di canali di comunicazione dedicati, nonché la promozione di una cultura di scambio di informazioni e conoscenze tra tutti gli attori coinvolti;

- Coordinamento e controllo: si esamina come le proposte affrontano il coordinamento e il controllo delle attività legate alla gestione del progetto e alla modellazione informativa. Ciò può includere la definizione di meccanismi di controllo di qualità, la gestione dei cambiamenti e delle modifiche ai modelli informativi, la pianificazione delle attività di revisione e validazione, nonché l'implementazione di strumenti per il monitoraggio delle performance e dei progressi;

- Risultati attesi: si valuta se le proposte descrivono chiaramente i risultati attesi dall'integrazione dei due aspetti: gestione del progetto e gestione della modellazione informativa. Ciò può includere il miglioramento della qualità del progetto, l'ottimizzazione dei processi di progettazione e costruzione, il risparmio di tempo e risorse, nonché il raggiungimento degli obiettivi del Committente in termini di qualità dell'opera, sostenibilità, tempi e costi.

Sub – Criterio D.2: la Commissione Giudicatrice valorizzerà le proposte che consentono al Committente di disporre di dati e informazioni utili per l'esercizio delle proprie funzioni e il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi nel tempo, considerando i seguenti punti:

- Completezza dei dati: si valuta se le proposte offrono un'ampia gamma di dati e informazioni pertinenti per le funzioni del Committente durante l'esercizio dell'opera. Ciò può includere informazioni sulle specifiche tecniche dell'opera, la documentazione legale e normativa, i manuali di utilizzo e manutenzione, i piani di gestione dell'opera, i dati relativi alle prestazioni e alle garanzie, nonché altre informazioni rilevanti per il Committente;

- Struttura e organizzazione dei dati: si esamina come le proposte affrontano la struttura e l'organizzazione dei dati per garantire l'interoperabilità dei modelli informativi nel tempo. Ciò può includere l'adozione di standard aperti nelle versioni più aggiornate e formati di dati interoperabili, la definizione di una struttura coerente per la gestione delle informazioni, l'utilizzo di sistemi di classificazione standardizzati, e l'implementazione di metodologie e protocolli per garantire la continuità e l'accessibilità dei dati nel tempo;

- Facilità di aggiornamento e manutenzione: si valuta se le proposte forniscono meccanismi per l'aggiornamento e la manutenzione dei dati nel corso del tempo, in modo da garantire che i modelli informativi rimangano utili e aggiornati durante l'intero ciclo di vita dell'opera. Ciò può includere la definizione di procedure per l'aggiornamento dei dati, la gestione delle revisioni e delle modifiche, l'integrazione con sistemi di gestione delle informazioni e la disponibilità di strumenti e applicazioni per facilitare l'aggiornamento e la manutenzione dei dati;

- Chiarezza e accessibilità dei dati: si esamina se le proposte assicurano la chiarezza e l'accessibilità dei dati per il Committente. Ciò può includere l'utilizzo di rappresentazioni grafiche intuitive, la creazione di report e dashboard personalizzati per la visualizzazione dei dati, l'adozione di sistemi di ricerca e navigazione efficienti e l'implementazione di misure di sicurezza per proteggere l'accesso ai dati sensibili.

Sub – Criterio D.3: la Commissione Giudicatrice valorizzerà le proposte riguardanti l'impiego di metodi e strumenti digitali per consentire al Committente di gestire l'opera fino al momento della sua

dismissione e smaltimento, le modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture, nonché per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio:

- Completezza e copertura: si valuta se le proposte offrono soluzioni complete e coprono tutte le fasi del ciclo di vita dell'opera, compresa la gestione fino alla dismissione e allo smaltimento. Le proposte dovrebbero indicare in modo chiaro come i metodi e gli strumenti digitali saranno utilizzati per monitorare, registrare e gestire tutte le attività correlate all'opera durante l'intero ciclo di vita;

- Tracciabilità dei processi di produzione e montaggio: si valuta come le proposte permettono la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio dell'opera. Ciò può includere l'utilizzo di metodi e strumenti digitali per monitorare e registrare le fasi di produzione e assemblaggio, l'integrazione con sistemi di gestione della catena di approvvigionamento, l'identificazione di punti critici e la possibilità di tracciare i progressi e gli eventuali ritardi;

- Controllo dei costi del ciclo di vita: si esamina come le proposte consentono il controllo dei costi dell'intero ciclo di vita dell'opera. Ciò può includere l'utilizzo di strumenti per la stima dei costi, l'integrazione con sistemi di gestione finanziaria, la possibilità di monitorare e analizzare i costi nel tempo, nonché la generazione di report e analisi dettagliate per supportare la presa di decisioni informate.

Sub – Criterio D.4: la Commissione Giudicatrice valorizzerà le proposte riguardanti l'impiego di metodi e strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientale ed energetica, considerando i seguenti criteri:

- Obiettivi di sostenibilità ambientale ed energetica: si valuta come le proposte siano allineate agli obiettivi di sostenibilità ambientale ed energetica dell'opera. Ciò può includere l'utilizzo di strumenti innovativi per la valutazione ambientale, l'integrazione con sistemi di gestione dell'energia, la possibilità di monitorare e ottimizzare l'efficienza energetica e l'impatto ambientale dell'opera, nonché la generazione di report e indicatori di sostenibilità.

Criterio E

Sub – Criterio E.1: la Commissione Giudicatrice attribuirà il punteggio pieno (3 punti) in caso di possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente.

Attribuirà il punteggio pari a zero in assenza di quanto sopra.

Sub- Criterio E.2: la Commissione Giudicatrice attribuirà il punteggio pieno (2 punti) in caso di assenza, nei 3 (tre) anni antecedenti la data di presentazione dell'offerta, di verbali di conciliazione extragiudiziale per discriminazione di genere. (artt. 37 - 41 del D.Lgs. n. 198 del 2006) con Ufficio Consigliera di parità. Attribuirà invece il punteggio pari a zero in caso di presenze dei suddetti verbali nei 3 (tre) anni antecedenti la data di presentazione dell'offerta.

Sub-criterio E.3: la Commissione Giudicatrice attribuirà il punteggio pieno di 3 punti in caso di adozione dei 3 interventi indicati, 2 punti in caso di adozione di 2 degli interventi indicati, 1 punto in caso di adozione di 1 intervento indicato, zero punti in caso di mancanza di adozioni.

SOGLIA DI SBARRAMENTO AL PUNTEGGIO TECNICO

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla **soglia minima di sbarramento pari a 50 punti** per il punteggio tecnico complessivo di 85.

Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua, prima della riparametrazione di cui al successivo paragrafo 18.4, un punteggio inferiore alla predetta soglia, con conseguente non ammissione alla fase di gara successiva.

Si precisa che l'applicazione della soglia di sbarramento sarà effettuata al di fuori della piattaforma telematica su apposito foglio di calcolo Excel predisposto dalla Stazione Appaltante; nella piattaforma verrà inserito manualmente il punteggio delle singole offerte tecniche

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Quanto agli elementi di valutazione A, B e D, di natura qualitativa/discrezionale ("D"), al fine di rendere omogenea l'attribuzione dei relativi punteggi indicati nella precedente *Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica* a ciascuno degli stessi verrà assegnato un coefficiente variabile tra 0 e 1 da parte di ciascun commissario di gara, in base ai livelli di valutazione riportati nella tabella sottostante:

GIUDIZIO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	COEFFICIENTE
NON APPREZZABILE	Trattazione non inerente all'argomento richiesto o del tutto assente.	0,0
INSUFFICIENTE	Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nel Disciplinare; carenza di contenuti tecnici analitici.	0.1
SCARSO	Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.	0.2
SUFFICIENTE	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.	0.3
PIÙ CHE SUFFICIENTE	Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.	0.4
DISCRETO	Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell'offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.	0.5
PIÙ CHE DISCRETO	Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività.	0.6
BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera analitica; tutta via i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.7
PIÙ CHE BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel	0.8

	Disciplinare, con seri approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta.	
OTTIMO	Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.	0.9
ECCELLENTE	Supera le aspettative espresse nel Disciplinare grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati, presentando profili innovativi. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.	1

La commissione calcolerà il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame;

Quanto agli elementi C ed E cui è assegnato un punteggio tabellare ("T"), il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto, sulla di quanto autodichiarato dal concorrente nel modello *scheda offerta tecnica per i criteri tabellari*.

Relativamente ai criteri di valutazione tabellare, si precisa che:

- prima di procedere all'aggiudicazione definitiva ed entro il termine assegnato, all'aggiudicatario verrà richiesto di produrre la documentazione al fine di verificare quanto offerto in sede di gara;
- in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, il punteggio previsto per ciascun criterio sarà assegnato nel caso di possesso dell'elemento richiesto da parte di uno dei componenti il raggruppamento.

Si precisa altresì che:

- 1) il calcolo dei punteggi tecnici verrà effettuato in un foglio excel al di fuori della piattaforma telematica e che il punteggio delle singole offerte tecniche relative a ciascun concorrente verrà inserito manualmente nella piattaforma;
- 2) il risultato finale di ogni singola formula applicata per l'attribuzione dei punteggi verrà arrotondato alla quarta cifra decimale: per eccesso qualora la quinta cifra decimale risulti pari o superiore a cinque, oppure per difetto qualora la quinta cifra decimale risulti inferiore a cinque;

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero e uno, calcolato sulla base del metodo non lineare con $\alpha = 0,2$ e poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica (**max 15 punti**).

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO	PUNTEGGIO MASSIMO	FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
euro 9.177.765,46 (esclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, costi della manodopera ed Iva nella misura di legge)	15	$C_i = (R_i/R_{max})^\alpha$ dove C_i = coefficiente del concorrente i-esimo variabile tra 0 e 1 R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente α = parametro di concavità della curva pari a 0,2

Si precisa che:

- non sono ammesse offerte in aumento né contenenti riserve o condizioni, pena l'esclusione dalla gara;
- il ribasso offerto dal concorrente si applicherà anche ai lavori opzionali.

18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo *aggregativo compensatore*

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n

I RIPARAMETRAZIONE Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

II RIPARAMETRAZIONE Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene

nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Si precisa che ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, avranno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevarranno su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA:

La prima sessione ha luogo il giorno **08/09/2023 a partire dalla ore 9.00.**

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

INVERSIONE PROCEDIMENTALE: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale, esaminando le offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

Pertanto, si procederà come segue:

Nella prima seduta, l'Autorità di Gara procede a verificare la corretta ricezione, il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi telematici inviati dai concorrenti acquisiti dalla piattaforma e successivamente chiude la valutazione amministrativa senza previa verifica di idoneità dei partecipanti.

A seguire, la Commissione Giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento ai quali viene inviata la comunicazione di cui all'art. 90 del Codice.

A seguire, la Commissione procede alle riparametrazioni dei punteggi secondo le modalità definite dal presente disciplinare e a inserire i relativi punteggi conseguiti dalle offerte, in particolare: quelli riparametrati per i concorrenti che hanno superato la soglia di sbarramento, quelli non riparametrati per coloro che invece non hanno superato la detta soglia.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al presente paragrafo:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Delle operazioni effettuate dalla commissione sarà redatto apposito verbale.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al presente paragrafo prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e la comunica all'Autorità di Gara per la verifica della documentazione amministrativa del concorrente risultato primo e proposto per l'aggiudicazione che procede a

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14.
- consegnare l'offerta al RUP del comune di Marcon per la valutazione di congruità dell'offerta nel caso in cui risulti anomala

Delle operazioni effettuate sarà redatto apposito verbale che costituirà il provvedimento con il quale saranno determinate le esclusioni e le ammissioni dei concorrenti alla procedura di gara.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'articolo 110 comma 1 del D.Lgs 36/2023 sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare.

Il calcolo di cui sopra è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiori a tre.

Si precisa che, ai fini della verifica di anomalia, si terrà conto del punteggio attribuito dalla commissione prima della riparametrazione, in accordo con la giurisprudenza amministrativa (*ex multis*, Cons. St., Sez. III, 11 settembre 2017, n. 4280).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente, con il supporto della Commissione di gara, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Si procede all'esclusione, ai sensi dell'articolo 110, comma 5 del Codice, delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, si procederà a formulare la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Si procede all'aggiudicazione anche se, al termine della procedura di gara, vi sia in presenza di una sola offerta valida, purché congrua e conveniente o idonea.

L'aggiudicatario sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 3.4 ;
- l'attendibilità dell'impegno assunto dall'appaltatore, in relazione al rispetto di quanto stabilito dall'art. 47, comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n.77 convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n.108, relativamente alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinate all'occupazione giovanile (inferiore agli anni 36) e all'occupazione femminile

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

In difetto, la stazione appaltante dichiara la decadenza dalla aggiudicazione e provvede ad escutere la garanzia a corredo dell'offerta, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Si precisa che:

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente o idonea per l'Amministrazione;
- qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione;
- nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la Stazione Appaltante, d'intesa con l'Ente convenzionato per il quale la gara è svolta, può motivatamente sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a euro 3.500,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato con il Comune di Marcon in forma pubblica amministrativa.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO reperibili nel sito istituzionale della Città metropolitana di Venezia al link <https://cittametropolitana.ve.it/amministrazione-trasparente> e nel sito istituzionale del Comune di Marcon <https://www.comune.marcon.ve.it/c027020/zf/index.php/trasparenza/index/index>

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sui siti sopra citati.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del D.lgs. 50/2016 Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante invio di apposita istanza via pec all'indirizzo: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per l'esecuzione dei lavori descritti nel presente disciplinare, con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite dall'operatore economico all'Amministrazione, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo Privacy – GDPR), si precisa quanto segue:

- finalità del trattamento: si precisa che i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente disciplinare e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- dati sensibili: i dati forniti dall'Appaltatore non rientrano tra i dati classificabili come “*sensibili*”.

I dati vengono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti previsti, al solo fine degli adempimenti connessi alla presente procedura nel rispetto delle prescrizioni del regolamento UE 2016/679.

Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR.

**IL DIRIGENTE DELLA STAZIONE UNICA
APPALTANTE**

dott. Stefano Pozzer

(documento firmato digitalmente)